

Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2024, n. 13104

LA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE DI EVENTI SPORTIVI TRA RISCHIO CONSENTITO E OBBLIGHI DI PREVENZIONE

di *Giulio Sebastiani**

ABSTRACT: The judgment of the Italian Supreme Court (Civil Division III), 13 May 2024, No. 13104, concerns a dispute regarding the liability of a sporting event organizer, with particular focus on the controversial issue of the so-called “accepted risk threshold”. The article examines both the legal status of the event organizer, and the obligations imposed on them, with specific reference to the duty to ensure the safety of the premises and the adequacy of the facilities. Although the ruling under review follows an interpretative approach consistent with recent case law, the note highlights certain critical aspects, specifically the criteria used to assess the foreseeability of harmful events, as well as the potential implications of such decisions. These rulings impose an increasingly stringent burden on sporting event organizers, which may have significant repercussions within the broader sport’s regulatory framework, particularly at the amateur level.

La sentenza della Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2024, n. 13104, ha ad oggetto una controversia in materia di responsabilità dell’organizzatore di un evento sportivo e, in particolare, il dibattuto tema del criterio dell’“alea di rischio consentito”. Oggetto di approfondimento sono sia la figura dell’organizzatore di eventi, sia gli oneri che gravano su di esso, con specifico riguardo all’obbligo di garantire la sicurezza dei luoghi e l’adeguatezza degli impianti. Sebbene la sentenza in esame adotti una linea interpretativa conforme alla giurisprudenza più recente, si evidenziano alcune criticità sia in merito ai criteri adottati per valutare la prevedibilità di un evento lesivo, sia in merito alle possibili conseguenze che tali decisioni, che gravano in misura sempre maggiore sull’organizzatore di eventi sportivi, potrebbero avere nell’ordinamento sportivo, soprattutto a livello amatoriale.

* Collaboratore di cattedra negli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato e Diritto sportivo (GIUR-01/A Diritto privato) presso l’Università di Roma Tre e Tutor didattico nella Clinica legale in Diritto dell’innovazione e del consumatore digitale (EPIC – *European law Perspectives on Innovation Challenges*) sotto la direzione del Chiar.mo Prof. Ettore Battelli.
E-mail: giul.sebastiani1@stud.uniroma3.it.

Keywords: *Civil liability – Sporting event organiser – Duty to ensure the safety of the premises – Accepted risk threshold – Foreseeability of a harmful event.*

Responsabilità civile – Organizzatore di eventi sportivi – Obbligo di garantire la sicurezza dei luoghi – Alea di rischio consentito – Prevedibilità di un evento lesivo.

SOMMARIO: 1. Il caso di specie – 2. L'organizzatore di eventi sportivi – 3. La responsabilità civile dell'organizzatore di eventi nei confronti degli atleti – 3.1 Obbligo di assicurare l'idoneità e la sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati – 3.2 Obbligo di controllo dell'idoneità psico-fisica degli atleti – 3.3 Obbligo di garantire la sicurezza dei luoghi e l'adeguatezza degli impianti – 4. Il rapporto tra gli obblighi dell'organizzatore e l'alea di rischio consentito – 5. La valutazione *ex post* della prevedibilità di un evento lesivo – 6. La necessità di un bilanciamento tra accettazione del rischio da parte dell'atleta e obblighi dell'organizzatore – 6.1 Una eccessiva riduzione dell'alea di rischio consentito? – 6.2 Sottovalutazione delle difficoltà organizzative

1. *Il caso di specie*

Il 23 agosto 2003, durante una gara ciclistica amatoriale organizzata dal Gruppo Sportivo “Alfa” e patrocinata da un’associazione di ciclisti amatoriali e da un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, un ciclista, percorrendo il tracciato predisposto lungo le strade del Comune di Beta, nell’affrontare una curva, è entrato in collisione con una botola metallica posizionata in dislivello rispetto al manto stradale e non adeguatamente segnalata. Più specificatamente, la ruota anteriore della bicicletta si è incastrata nella botola, causando la perdita di controllo del mezzo e la conseguente caduta dell’atleta, il quale ha riportato gravissime lesioni personali.

A seguito di tale evento, il ciclista coinvolto nell’incidente e la moglie hanno intrapreso un’azione giudiziaria contro il Comune di Beta, la Provincia regionale di Delta (poi divenuta Città Metropolitana di Delta) e l’ente organizzatore dell’evento sportivo, chiedendo l’integrale risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non, dovuti alle conseguenze dell’incidente e, per la moglie, alla necessità di assistenza al marito allettato.

La vicenda, sviluppatasi in diverse sedi processuali, con la causa di primo grado interrotta per il decesso del ciclista e poi ripresa dagli eredi, ha portato a diverse pronunce giudiziarie, giungendo in Cassazione. La Suprema Corte ha pronunciato la sentenza in esame, nella quale sono state affrontate principalmente le tematiche della responsabilità dell’organizzatore di eventi sportivi e la nozione di “rischio consentito”.